



Prova della pratica regolare del tiro sportivo ai sensi dell'articolo 28d capoversi 2 e 3 LArm

Se la prova degli esercizi di tiro eseguiti è fornita tramite il libretto delle prestazioni militari o il libretto di tiro, occorre inviare la copia di tali documenti entro i termini prestabiliti all'ufficio cantonale delle armi competente. In tal caso, il presente modulo non deve essere compilato.

Per tutti gli altri casi, con il presente modulo si fornisce la prova della pratica regolare del tiro sportivo relativa a:

Autorizzazione n.:
Data di rilascio, Cantone:
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Indirizzo:
NPA, luogo:

Per il periodo:

- ☐ dal primo al quinto anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione (prima prova);
☐ dal sesto al decimo anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione (seconda prova).

Luogo, data	Manifestazione di tiro, organizzazione responsabile (eventuale timbro)	Cognome, nome e firma della persona responsabile in loco o della persona competente (p. es. monitore di tiro)

Le prove vanno inviate all'ufficio cantonale delle armi competente (per gli indirizzi consultare www.fedpol.admin.ch), al più tardi **prima della scadenza del termine di:**

- 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per la prima prova;
- 10 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per la seconda prova.

L'ordinanza sulle armi disciplina gli obblighi delle persone alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione eccezionale per tiratori sportivi, nel modo seguente:

Art. 13e Obblighi dopo cinque e dieci anni

¹ Chiunque ha acquistato un'arma o una parte essenziale di arma mediante un'autorizzazione eccezionale, deve fornire cinque e dieci anni dopo il rilascio di quest'ultima la prova di cui all'articolo 28d capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l'obbligo di fornire la prova sussiste soltanto cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.

² Per fornire la prova, la persona interessata deve inviare alla competente autorità cantonale entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l'apposito modulo con i seguenti allegati:

- a. prova dell'appartenenza a una società di tiro; oppure
- b. prova della pratica regolare del tiro sportivo.

³ La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo in giorni diversi.

Art. 13f Prova delle condizioni specifiche

¹ (...)

² La prova della pratica regolare del tiro sportivo deve essere fornita utilizzando l'apposito modulo; su di esso i singoli esercizi di tiro eseguiti devono essere indicati con relativi luogo e data e devono essere vidimati dalla persona responsabile in loco o da un'altra persona competente.

³ Gli esercizi di tiro eseguiti che risultano iscritti nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro possono essere comprovati mediante copia di tali documenti.